



G.30587

REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 127/24**

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Pierpaolo Grasso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30587 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia contro i Signori

MELE Luca (c.f. MLELCU77C14A662J), nato a Bari il 14.03.1977,

residente a Bari, in Via Olanda n. 5, scala D, interno 9, rappresentato e

difeso, in forza di procura allegata all'atto di costituzione, dall'Avv.

Gianfranco Schirone del Foro di Bari

(schirone.gianfranco@avvocatibari.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato

in Bari, Via Mazzitelli n.130, presso lo studio legale del difensore;

MECCA Stefano (c.f. MCCSFN72T21L219M), nato a Torino il 21.12.1972,

residente a Muggiò (MB), in via Galilei n. 7, rappresentato e difeso, giusta

procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Agostino

Rubelli del Foro di Monza - con studio legale in Biassono (MB), Via Cesana

e Villa n. 13 (avvrubelli@pec.it) - e dall'Avv. Laura Vergani parimenti del

Foro di Monza - con studio legale sito a Monza (MB) in Via dei Mille n. 2;

	con domicilio eletto all’indirizzo digitale di posta elettronica certificata	
	dell’Avv. Laura Vergani (laura.vergani@pecordineavvocatimonza.mi.it).	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio.	
	Letti gli atti e i documenti di causa.	
	Uditi, all’udienza dibattimentale del 20.3.2024, celebrata con l’assistenza del	
	Segretario, dott.ssa Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero in persona	
	del Sostituto Procuratore Generale dott. Daniele Piccirillo, l’Avv. Alberto	
	Rinaldi, su delega dell’Avv. Gianfranco Schirone, per il convenuto MELE	
	Luca e gli Avv.ti Agostino Rubelli e Laura Vergani per il convenuto	
	MECCA Stefano. Data per letta la relazione di causa su consenso delle parti.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di citazione depositato il 7.11.2023, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio i Sig.ri MELE Luca e MECCA Stefano, Assistenti	
	della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato P.S. “Centro” di	
	Milano nel contesto temporale 2014 – 2015, per sentirli condannare, con	
	imputazione a titolo di dolo e vincolo debitorio solidale, al risarcimento del	
	pregiudizio erariale, quantificato nella somma di euro 90.000,00,	
	asseritamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza	
	dell’intervenuta commissione, nell’esercizio della funzione pubblica	
	intestata al proprio ufficio, di reiterate condotte penalmente rilevanti che	
	avrebbero significativamente compromesso l’immagine, il prestigio e il	
	decoro dell’amministrazione di appartenenza. A carico del solo MECCA	
	Stefano veniva inoltre domandato l’accertamento di una fattispecie di	
	responsabilità erariale per il pregiudizio subito dalla Polizia di Stato,	
	quantificato nella somma di euro 923,20, quale conseguenza dell’intervenuta	
	2	

	falsa attestazione, da parte del convenuto, di prestazioni lavorative	
	straordinarie in realtà non espletate, da cui sarebbe derivata la	
	corresponsione di somme stipendiali non dovute.	
	L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno da	
	parte della Polizia di Stato (denuncia della Questura di Bari del 21.8.2018,	
	alla quale seguiva la denuncia della Questura di Milano in data 1.2.2019) e	
	procedeva alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità	
	amministrativa tramite l'analisi della documentazione trasmessa	
	dall'amministrazione danneggiata, in particolare quella concernente la	
	vicenda penale che aveva riguardato i convenuti.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i	
	seguenti fatti.	
	1) Sulla base di una serie di riscontri investigativi emersi nell'ambito di	
	una diversa indagine concernente una rapina verificatasi a Milano nel	
	Marzo 2014, la Procura della Repubblica di Milano attivava	
	un'indagine finalizzata a verificare la regolarità della condotta degli	
	Assistenti della Polizia di Stato MELE Luca e MECCA Stefano	
	nella gestione delle pratiche amministrative di regolarizzazione della	
	permanenza di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale e, in	
	particolare, la natura dei rapporti tra essi e il Sig. Russo Antonio, il	
	quale, grazie alla conoscenza diretta dei pubblici ufficiali, si	
	adoperava allo scopo di ottenere, dietro il pagamento di tangenti, il	
	rilascio di permessi di soggiorno in favore di soggetti privi dei	
	requisiti di legge.	
	2) All'esito dell'indagine penale emergevano plurimi fatti di reati a	

carico degli odierni convenuti, i quali venivano dapprima sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari (Ordinanza GIP del Tribunale di Milano in data 18.5.2016) e quindi rinviati a giudizio per rispondere, in concorso, del reato di corruzione propria unitamente ad altri reati, segnatamente l'accesso abusivo a sistema informatico e telematico, contestato ad entrambi i convenuti, la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, contestato a MELE Luca e la truffa aggravata, contestata a MECCA Stefano.

3) Il procedimento penale si concludeva con l'accertamento irrevocabile della responsabilità dei convenuti.

Il Sig. MELE Luca, che optava per il rito abbreviato, veniva condannato definitivamente alla pena di anni 3, mesi 9 e giorni di 10 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni (sentenza GIP del Tribunale di Milano n.1074/2017 dell'8.5.2017, confermata con riduzione del trattamento sanzionatorio dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.695/2019 del 24.4.2019, passata in cosa giudicata in data 10.11.2020 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, statuita dalla Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, con sentenza n.1567/2021 del 10.11.2020).

Il pronunciamento penale riguardava, in particolare, le seguenti fattispecie.

- Capi A) B) E) F) - corruzione (artt. 110, 81, 319 c.p.).

Veniva accertato che MELE Luca (quale appartenente alla
Polizia di Stato, addetto presso il Commissariato “Centro” di

	Milano al rilascio di passaporti, di licenze di pubblica sicurezza e	
	di carte o fogli di soggiorno) poneva in essere un accordo	
	corruttivo, in concorso con il Sig. MECCA Stefano (anch'egli	
	agente di polizia in servizio presso il medesimo commissariato),	
	Russo Antonio (quale intermediario) e Ferla Maurizio Pasquale	
	(quale procacciatore di affari e promittente), in base al quale i	
	Sig.ri MELE e MECCA avrebbero rilasciato la documentazione	
	di soggiorno - da un minimo di 15 a un massimo di 100 pratiche -	
	in favore di cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, dietro il	
	versamento di euro 3.000,00 per pratica da parte del Ferla.	
	Il Sig. MELE, nella stessa qualità e in concorso con soggetti	
	privati, nonché con il Sig. Russo quale soggetto intermediario, si	
	adoperava affinché, dietro la dazione di beni e varie utilità di non	
	modico valore (quali cene, pranzi, soggiorni in albergo, biglietti	
	di manifestazioni sportive e canore nonché somme di denaro),	
	fosse velocizzata una pratica per il rilascio di licenza per il	
	commercio di preziosi, senza che l'esercizio commerciale	
	(Ontime s.r.l.) avesse ancora i mezzi di difesa passiva necessari,	
	tanto che, a tale scopo, il MELE formava la falsa annotazione di	
	servizio datata 27.1.2015 nella quale ometteva di precisare che il	
	suddetto esercizio commerciale fosse in quel momento sprovvisto	
	di misure di sicurezza funzionanti, così compiendo un atto	
	contrario ai doveri d'ufficio.	
	Nella medesima qualità, in concorso con il Sig. MECCA, con il	
	Sig. Russo quale intermediario e con soggetti privati, si	

	adoperava affinché, dietro la dazione di beni e varie utilità di non	
	modico valore (quali cene, pranzi, soggiorni in albergo, biglietti	
	di manifestazioni sportive e canore nonché somme di denaro),	
	fossero trattate in modo agevolato e in violazione delle procedure	
	amministrative alcune specifiche pratiche di soggiorno (in favore	
	della Sig.ra Cantoni Carolina e della Sig.ra Ganon Hila Adi).	
	- Capo C - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti	
	pubblici (artt. 61 n.2, 81 cpv, 476 c.p.)	
	Veniva accertato che il Sig. MELE, al fine di commettere il reato	
	di corruzione di cui al capo B), formava la falsa annotazione di	
	servizio nella quale indicava, da un lato, che i locali della ditta	
	Ontime s.r.l., siti a Milano in Via Gonzaga n. 5 e da lui	
	ispezionati in data 27.1.2015, fossero idonei per l'espletamento	
	dell'attività di commercio preziosi e dotati di porta d'ingresso	
	blindata (tacendo, al contrario, che al momento del controllo, la	
	c.d. bussola non era funzionante) e, dall'altro, che il richiedente	
	avesse depositato presso il commissariato la documentazione	
	relativa alla domanda di licenza, in realtà consegnata	
	materialmente al Sig. MELE da parte del Sig. Russo.	
	- Capo D - reato previsto dall'art. 12 legge 121/1981.	
	Il Sig. MELE, in data 22.1.2015, comunicava al Sig. Russo le	
	informazioni contenute nella banca dati SDI relative a tale Sig.	
	Caputo Armentano Gabriele e in particolare l'inserimento a	
	carico del predetto dell'arresto in flagranza di reato avvenuto il	
	15.1.2006.	

	Capo M - accesso abusivo a sistema informatico e telematico	
	(artt. 81 cpv e 615-ter comma 2 n. 1 c.p. e art. 12 legge	
	121/1981).	
	Veniva accertato che il Sig. MELE si era introdotto abusivamente	
	nelle banche dati a lui in uso per ragioni di servizio e aveva	
	divulgato le informazioni contenute nella banca dati SDI.	
	Il Sig. MECCA Stefano definiva la propria posizione tramite	
	l'applicazione della pena su richiesta ex art.444 c.p.p. e patteggiava	
	la pena di anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione, con interdizione dai	
	pubblici uffici per anni 5, in relazione ai reati di corruzione (Capi A,	
	E e F dell'imputazione - artt. 110, 81, 319 c.p.), accesso abusivo a	
	sistema informatico e telematico (Capi G, I e L dell'imputazione -	
	artt. 61 n.2 e 615-ter comma 2 n. 1 e 3 c.p., art. 12 legge 121/1981) e	
	truffa aggravata (Capo N dell'imputazione – art. 640, comma 2, c.p.)	
	La responsabilità penale del Sig. MECCA, ancorchè cristallizzata in	
	una sentenza di patteggiamento, sarebbe risultata in ogni caso	
	ampiamente provata dalle risultanze dell'attività investigativa e	
	troverebbe ampia conferma nei pronunciamenti emessi a carico del	
	Sig. MELE per i reati consumati in concorso con il Sig. MECCA.	
	Con specifico riferimento al reato di truffa aggravata (contestato	
	esclusivamente al Sig. MECCA), la Procura Regionale evidenziava	
	che tra il 7.4.2014 e il 26.6.2015, il convenuto, con artifici e raggiri	
	consistiti nell'attestare falsamente di avere effettuato prestazioni	
	lavorative “straordinarie” per un totale complessivo di 80 ore,	
	induceva in errore l'amministrazione ministeriale di appartenenza e	
	7	

	percepiva quindi l'ingiusto profitto pari alla maggior retribuzione	
	conseguita (pari, al lordo, a 923,2 euro). In particolare, attestava	
	falsamente di essere stato in servizio nelle seguenti date:	
	- 7 (1 ora di straordinario), 11 (1 ora di straordinario), 16 (1 ora di	
	straordinario) e 30 aprile 2014 (1 ora di straordinario);	
	- 9 (1 ora di straordinario) e 21 maggio 2014 (1 ora di straordinario);	
	- 9 (1 ora di straordinario), 11 (1 ora di straordinario), 18 (1 ora di	
	straordinario) e 30 giugno 2014 (1 ora di straordinario);	
	- 4 (1 ora di straordinario), 7 (1 ora di straordinario), 11 (1 ora di	
	straordinario); - 14 (1 ora di straordinario) e 18 luglio 2014 (1 ora di	
	straordinario);	
	- 20 (3 ore di straordinario) e 22 agosto 2014 (3 ore di straordinario);	
	- 1 (1 ora di straordinario), 10 (2 ore di straordinario), 15 (1 ora di	
	straordinario); - 17 (1 ora di straordinario) e 26 settembre 2014 (1 ora	
	di straordinario);	
	- 1 (1 ora di straordinario), 3 (1 ora di straordinario), 6 (1 ora di	
	straordinario) e 8 ottobre 2014 (1 ora di straordinario); - 15 (1 ora di	
	straordinario), 17 (1 ora di straordinario) e 24 ottobre 2014 (1 ora di	
	recupero permesso orario);	
	- 3 (1 ora di straordinario), 5 (1 ora di straordinario), 10 (1 ora di	
	straordinario), 14 (1 ora di straordinario), 17 (1 ora di straordinario) e	
	19 novembre 2014 (1 ora di straordinario);	
	- 3 (1 ora di straordinario), 10 (1 ora di straordinario), 15 (1 ora di	
	straordinario), 19 (1 ora di straordinario) e 22 dicembre 2014 (1 ora	
	di straordinario);	
	8	

	- 9 (2 ore di straordinario), 12 (1 ora di straordinario), 21 (1 ora di straordinario), 26 (1 ora di straordinario) e 30 gennaio 2015 (1 ora di straordinario);	
	- 2 (1 ora di straordinario), 9 (1 ora di straordinario), 20 (1 ora di straordinario), 23 (1 ora di straordinario) e 25 febbraio 2015 (1 ora di straordinario);	
	- 2 (1 ora di straordinario), 4 (1 ora di straordinario), 6 (1 ora di straordinario), 9 (1 ora di straordinario), 11 (1 ora di straordinario), 20 (1 ora di straordinario) e 23 marzo 2015 (1 ora di straordinario);	
	- 1 (1 ora di straordinario), 8 (1 ora di straordinario), 10 (1 ora di straordinario) 17 (1 ora di straordinario) 24 (1 ora di straordinario) e 29 aprile 2015 (1 ora di straordinario);	
	- 13 (1 ora di straordinario), 18 (1 ora di straordinario), 20 (1 ora di straordinario), 22 (1 ora di straordinario) e 25 maggio 2015 (1 ora di straordinario);	
	- 1 (2 ore di straordinario), 3 (1 ora di straordinario), 12 (1 ora di straordinario), 22 (1 ora di straordinario), 24 (1 ora di straordinario) e 26 giugno 2015 (1 ora di straordinario).	
	La falsa attestazione veniva ammessa dal convenuto in sede di interrogatorio penale.	
	Sulla base del riferito quadro fattuale, l'organo requirente contestava ai convenuti di aver cagionato all'amministrazione di appartenenza un significativo pregiudizio erariale.	
	Dopo aver evidenziato che la vicenda avrebbe avuto ampia risonanza sia in ambito mediatico, come da documentazione versata in atti, la Procura	
	9	

	Regionale rappresentava che lo Stato avrebbe subito – in ragione delle	
	condotte delittuose poste in essere e delle consequenziali ricadute negative	
	nella valutazione dell’opinione pubblica - un significativo pregiudizio	
	all’immagine, al decoro e al prestigio istituzionale.	
	L’organo requirente richiamava quindi l’assetto normativo in tema di	
	perseguibilità del danno all’immagine davanti alla Corte dei conti ed	
	evidenziava che sussisterebbero, nel caso di specie, tutti i presupposti	
	previsti dall’ordinamento per la sua affermazione, in particolare il passaggio	
	in giudicato di una sentenza penale di condanna per un delitto commesso a	
	danno di una pubblica amministrazione.	
	Con riguardo alla quantificazione del pregiudizio erariale	
	all’immagine, l’organo requirente procedeva alla determinazione	
	dell’importo risarcitorio in misura pari al doppio delle utilità asseritamente	
	percepite dai convenuti in applicazione del meccanismo illecito, per un	
	ammontare complessivo pari ad euro 3000,00 (provento per ciascuna pratica)	
	x 15 (numero minimo di pratiche illecite lavorate) = euro 45.000,00 x 2 =	
	euro 90.000,00.	
	Dopo aver dato conto di aver proceduto alla notificazione dell’invito	
	a fornire deduzioni nei confronti dei convenuti e dopo aver analiticamente	
	analizzato e confutato le deduzioni difensive presentate nella fase	
	preprocessuale, la Procura Regionale concludeva domandando la condanna	
	in solido dei Sig.ri MELE Luca e MECCA Stefano al pagamento, in favore	
	delle casse dello Stato, della somma di euro 90.000,00 a titolo di danno	
	all’immagine e, nei confronti del solo MECCA Stefano, della somma	
	risarcitoria di euro 923,30, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del	
	10	

	giudizio.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	13.11.2023, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.	
	Con memoria difensiva depositata il 28.2.2024, si costituiva in	
	giudizio il Sig. MELE Luca, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco	
	Schirone del Foro di Bari.	
	Dopo aver riepilogato i fatti di causa e le contestazioni avanzate	
	dalla Procura Regionale, la difesa del convenuto prendeva posizione	
	direttamente sul merito della controversia ed eccepiva che pur a fronte di un	
	accertamento penale sfavorevole per il convenuto e alla conseguente	
	responsabilità per i fatti ascritti, nondimeno la quantificazione del	
	pregiudizio all'immagine dell'amministrazione statale sarebbe stata	
	effettuata dalla Procura Regionale senza una ragionevole ponderazione dei	
	dati di fatto emergenti dalla documentazione istruttoria relativa alla vicenda	
	penale. In particolare, secondo la difesa del Sig. MELE, non sarebbe stato	
	tenuto in debito conto la circostanza che, con riferimento al capo di	
	imputazione sub A), il convenuto non avrebbe mai percepito, per nessuna	
	delle ipotetiche pratiche di soggiorno, alcuna somma di denaro. Invero, la	
	sentenza di primo grado (e le successive conferme) avrebbero chiarito che il	
	coimputato Sig. Ferla, parlando al telefono con il Sig. Russo, si sarebbe	
	semplicemente dichiarato disponibile a pagare anche 3.000,00 euro a pratica	
	(somma ipotizzata dallo stesso Sig. Russo), avendo egli un numero cospicuo	
	di pratiche di propri clienti. Ma mai alcuna pratica e, conseguentemente,	
	alcuna somma di denaro sarebbe stata effettivamente svolta e consegnata,	
	come comprovato dal fatto che il capo di imputazione avrebbe prospettato	
	11	

	soltanto l'accettazione della promessa di denaro. Con riguardo al capo di	
	imputazione sub B), il Sig. MELE avrebbe effettivamente percepito sul suo	
	conto una cifra pari ad euro 500,00, mentre con riguardo al capo di	
	imputazione sub E) ed F), avrebbe percepito un bonifico di euro 1.000,00, un	
	cambio gomme auto, un televisore 24 pollici e una notte in un hotel a	
	Lomazzo.	
	Ad avviso della difesa, il valore patrimoniale delle utilità	
	illecitamente percepite dal Sig. MELE risulterebbe di gran lunga inferiore	
	all'importo risarcitorio azionato dall'organo requirente, con la conseguenza	
	che in applicazione dei canoni ermeneutici elaborati dal Giudice Contabile	
	nella <i>subiecta materia</i> , il danno all'immagine dovrebbe essere sensibilmente	
	ridotto, anche in considerazione del fatto che il convenuto avrebbe assunto	
	una condotta riparatoria meritevole di considerazione. Nel corso del	
	giudizio, come riportato nella sentenza della Corte di Appello di Milano, il	
	Sig. MELE avrebbe infatti effettuato due liberalità: la prima di euro 1.000,00	
	alla parrocchia di Santa Fara in Bari, la seconda di euro 10.000,00	
	all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.	
	Nell'ambito del riparto interno tra il convenuto MELE e il convenuto	
	MECCA dovrebbe essere inoltre valutato il fatto che il convenuto MECCA	
	sarebbe stato condannato in sede penale anche per il reato di truffa	
	aggravata.	
	La difesa del convenuto formulava quindi le seguenti conclusioni:	
	- <i>rigettare la domanda proposta dalla Pubblica Accusa in quanto</i>	
	<i>infondata e, per l'effetto, mandare assolto il Sig. Mele Luca da qualsivoglia</i>	
	<i>addebito;</i>	
	12	

	<i>- in via graduata e salvo gravame, ridurre l'addebito posto a carico</i>	
	<i>del Sig. Mele a quanto effettivamente percepito, con condanna solidale con</i>	
	<i>il Sig. Mecca, in pari grado ovvero con una maggiore partecipazione del</i>	
	<i>Sig. Mecca (per la condotta esclusiva di quest'ultimo di truffa ai danni dello</i>	
	<i>Stato).</i>	
	<i>Con ogni consequenziale statuizione anche sulle spese di giudizio.</i>	
	Con memoria difensiva depositata il 26.2.2024, si costituiva in	
	giudizio il Sig. MECCA Stefano, rappresentato e difeso dall'Avv. Agostino	
	Rubelli e dall'Avv. Laura Vergani, entrambi del Foro di Monza.	
	La difesa del convenuto, nell'affrontare direttamente il merito della	
	controversia, procedeva ad una ricognizione dell'assetto normativo e	
	giurisprudenziale in ordine alla perseguibilità del danno all'immagine da	
	parte del Giudice Contabile e sulla base del richiamo di alcuni	
	pronunciamenti delle Sezioni Centrali d'Appello, eccepiva che il pregiudizio	
	all'immagine potrebbe essere perseguito soltanto in presenza di un	
	accertamento passato in giudicato per reati propri contro la pubblica	
	amministrazione. Con la conseguenza che essendo stato l'accertamento	
	penale sul quale veniva basata la domanda risarcitoria esteso, oltre che a	
	reati propri contro la p.a., anche a reati estranei al Capo I del Titolo II del	
	secondo libro del codice penale (artt. 314 e ss.), di tale evidenza si dovrebbe	
	essere tenere adeguato conto in sede di quantificazione del pregiudizio	
	erariale. La difesa rappresentava inoltre che anche a voler seguire la tesi	
	della perseguibilità del danno all'immagine in presenza di un giudicato	
	penale relativo a qualsivoglia reato commesso a danno della p.a. in ragione	
	della novella dell'art.17, comma 30 ter, d.l. n.78/2009 – disposta a seguito	
	13	

	dell'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile approvato con il	
	D.Lgs. n.174/2016 - e alla contestuale introduzione dell'art. 51 c.g.c., in ogni	
	caso dovrebbe essere seguita la tesi restrittiva avuto riguardo al fatto che i	
	fatti oggetto del procedimento penale erano stati posti in essere prima	
	dell'entrata in vigore, nell'anno 2016, del Codice di Giustizia Contabile.	
	Dopo aver analiticamente ripercorso, con specifico riferimento alle	
	evidenze probatorie emerse in sede investigativa, i fatti oggetto	
	dell'accertamento penale ed aver eccepito, analogamente a quanto già	
	effettuato dalla difesa del convenuto MELE, che in realtà l'ammontare delle	
	utilità accertate come percepite avrebbe avuto consistenza economiche	
	nettamente inferiore a quella rappresentata dalla Procura Regionale per dare	
	corso alla quantificazione del danno all'immagine, la difesa del Sig.	
	MECCA rimarcava che risulterebbe ragionevole, sulla base della	
	complessiva analisi della vicenda – anche in considerazione delle statuizioni	
	di questa Sezione Regionale in casi analoghi – procedere ad una limitazione	
	dell'ammontare del <i>quantum</i> risarcitorio oggetto della domanda.	
	La difesa del Sig. MECCA, infine, con riferimento alla contestazione	
	della somma di euro 923,30 a titolo di danno da disservizio per l'indebita	
	percezione di quote stipendiali in assenza di prestazione lavorativa,	
	manifestava acquiescenza rispetto alla domanda e si dichiarava pronto a	
	restituire la somma risarcitoria.	
	Venivano formulate le seguenti conclusioni.	
	<i>In via principale, assolvere il convenuto da ogni domanda o pretesa</i>	
	<i>risarcitoria attorea-in punto di risarcimento del danno da immagine alla</i>	
	<i>P.A., in quanto infondata o non sufficientemente provata in fatto e in diritto;</i>	
	14	

	<i>In via subordinata, in ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto</i>	
	<i>Mecca Stefano (nonché, in via solidale, del convenuto Mele Luca) per il</i>	
	<i>danno da immagine alla P.A., per come descritto e rappresentato dalla</i>	
	<i>Procura erariale attorea, rideterminare -anche in via equitativa - la</i>	
	<i>complessiva richiesta e la conseguente condanna a titolo risarcitorio in una</i>	
	<i>minore somma, quanto più contenuta possibile.</i>	
	<i>In ogni caso, in ragione del complessivo comportamento tenuto dal</i>	
	<i>convenuto Mecca Stefano ed in ragione del minore e diverso apporto</i>	
	<i>causale da parte del predetto convenuto nella vicenda oggetto del presente</i>	
	<i>giudizio, accertare e dichiarare - per esigenza di economia processuale,</i>	
	<i>nonché ai fini di una eventuale successiva azione di regresso - una minore</i>	
	<i>incidenza causale da parte del convenuto Mecca Stefano, nella</i>	
	<i>determinazione del danno risarcibile, con conseguente quantificazione</i>	
	<i>percentuale attribuibile al predetto nella minor misura del 30-40%.</i>	
	<i>Sul danno da disservizio: nulla eccependo e manifestata</i>	
	<i>acquiescenza da parte del convenuto Mecca Stefano, il medesimo si rende</i>	
	<i>disponibile alla restituzione della somma pretesa di euro 923,2.</i>	
	<i>All’odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha</i>	
	<i>contestato le eccezioni avanzate dalla difesa e richiamando le conclusioni</i>	
	<i>rassegnate nell’atto di citazione, ha insistito per l’accoglimento della</i>	
	<i>domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio.</i>	
	<i>La difesa dei convenuti ha parimenti insistito nelle eccezioni</i>	
	<i>sviluppate nelle memorie di difesa e ha confermato le conclusioni rassegnate</i>	
	<i>nelle memorie di costituzione depositate in giudizio.</i>	
	<i>Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</i>	
	15	

	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale è parzialmente fondata, nei limiti d'appresso indicati.	
	1.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale emerge, in primo luogo, che sussistono i presupposti per la perseguibilità del danno all'immagine azionato dalla Procura Regionale, atteso che i convenuti risultano condannati in sede penale con sentenza passata in giudicato. Il Sig. MELE con procedimento definito tramite giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., il Sig. MECCA con procedimento di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p..	
	Con riguardo alla posizione del Sig. MELE, deve essere evidenziato che la condanna penale irrevocabile è stata pronunciata a seguito di giudizio abbreviato. Da tale accertamento è derivato il presupposto per la perseguibilità pregiudizio erariale all'immagine dell'amministrazione, che in applicazione dei rigori previsti dall'art.651 c.p.p. (applicabili anche ai giudizi penali definiti con il rito abbreviato previsto dall'art.442 c.p.p. sulla base della previsione dell'art. 651, comma 2) deve essere imputato a titolo di responsabilità amministrativa nei confronti del convenuto.	
	Con riguardo alla posizione del convenuto MECCA Stefano, la Sezione osserva che la sua condanna è intervenuta a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. Tale dato fattuale costituisce valido presupposto per la contestazione del danno all'immagine in applicazione del disposto dell'art. 17, comma 30 ter, D.L. n.78/200 (definitivamente	
	16	

convertito in Legge n.141/2009) ed in conformità con la previsione dell'art.

51, comma 7, D.Lgs. n.174/2016. Tuttavia, secondo quanto statuito dalla

giurisprudenza del Giudice Contabile e come invero oggi espressamente

previsto a seguito della modifica dell'art. 445 c.p.p. apportata dal D. Lgs. 10

ottobre 2022, n. 150, la sentenza di patteggiamento non può determinare

automaticamente il perfezionamento di una fattispecie di responsabilità

erariale, contrariamente a quanto accade, in applicazione dell'art.651 c.p.p.,

nelle ipotesi in cui la condanna penale venga pronunciata in via ordinaria a

seguito di dibattimento (ovvero nei casi di giudizio abbreviato ex art.651,

comma 2, c.p.p.). Nelle ipotesi in cui la responsabilità penale sia

cristallizzata a seguito dell'applicazione della pena ex art.444 c.p.p., la

valutazione in ordine alla sussistenza effettiva di un pregiudizio d'immagine

per l'amministrazione, in presenza dei presupposti legali per il suo

accertamento concreto, dovrà quindi basarsi su una compiuta ed esaustiva

rappresentazione dei fatti controversi e dovrà necessariamente tenere in

conto le complessive risultanze processuali in merito alla vicenda. Ciò

significa che il convenuto, pur dopo aver concordato la pena nel processo

penale, è ammesso, nel successivo giudizio contabile, a dare dimostrazione

dell'infondatezza della domanda proposta contro di lui anche sotto il profilo

dell'assenza di responsabilità penale per i fatti a lui contestati (cfr., sul

punto, C. conti, Sez. I app., n. 25/2023; id., Sez. Lombardia, n.185/2023; id.,

n.28/2024).

1.2. Secondo la Sezione, le allegazioni offerte dall'organo requirente a

sostegno dell'impianto accusatorio risultano nondimeno ampiamente

sufficienti ad affermare la responsabilità del Sig. MECCA Stefano per i fatti

		oggetto della condanna penale, ancorchè patteggiata ex art. 444 c.p.p..	
		La documentazione agli atti del giudizio, segnatamente le risultanze	
		dell'attività investigativa espletata, dimostrano inequivocabilmente che i	
		reati contestati al Sig. MECCA siano stati dal medesimo effettivamente	
		commessi. Depongono in questo senso sia le intercettazioni telefoniche (in	
		particolare quella tra il Sig. MELE e il Sig. Russo in data 30.5.2014 – doc.	
		10.2 del Fasciolo di Procura) acquisite in sede penale, sia le dichiarazioni	
		rese in sede di interrogatorio dal Sig. Russo Antonio, sia le ammissioni dello	
		stesso Sig. MECCA nell'ambito dell'istruttoria penale (segnatamente quelle	
		relative alle vicende corruttive contestate in sede penale ai capi E e F, agli	
		accessi abusivi al sistema informatico e alle false attestazioni di presenza in	
		servizio – cfr. Fascicolo di Procura, doc. 10.4), sia l'esito irretrattabile del	
		giudizio penale nei confronti del concorrente Sig. MELE Luca, soprattutto	
		per quel che concerne il reato maggiormente significativo per la lesione	
		dell'immagine dell'amministrazione dello Stato, ovvero quello di corruzione	
		propria.	
		1.3. Il comportamento delittuoso posto in essere dai Sig.ri MELE e MECCA,	
		definitivamente cristallizzato in sede penale e concretamente dimostrato	
		dalle allegazioni processuali, deve essere confermato in questa sede. Esso ha	
		cagionato un indubbio danno all'immagine della Polizia di Stato e del	
		Ministero dell'Interno, atteso che la vicenda ha avuto ampia risonanza	
		nell'ambito dell'amministrazione, in ambito giudiziario e nei mass media	
		(come da documentazione versata in atti; cfr. Doc. n.9 del Fascicolo di	
		Procura).	
		La risarcibilità del danno all'immagine costituisce un principio	
		18	

	consolidato nella legislazione e nella giurisprudenza sia della Corte dei conti	
	(si veda, per tutte, C. Conti, Sez. II, n.114/94; C. Conti, Sez. Lombardia,	
	n.31/94; C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Lombardia,	
	n.433/04; C. Conti, Sez. Campania, n. 686/09; C. Conti, Sez. Campania, n.	
	1645/2012; C. Conti, Sez. Lombardia n.47/2014; C. Conti, Sez. Piemonte,	
	n.213/2015) sia della Corte di Cassazione (Cass. Sez. un., n.5568/97; Cass.,	
	Sez. un., n.744/99; Cass., Sez. un., n.98/98; Cass. Sez. un., n. 20886 del 6	
	aprile 2006).	
	Il danno all’immagine - tradizionalmente inquadrato in termini di	
	danno evento da ascrivere alla categoria del c.d. danno esistenziale	
	(specificamente, sul punto, C. Conti, SS.RR., n.10/2003/QM) - rileva ex se	
	nell’ambito della clausola generale contenuta nell’art.2043 c.c.	
	La ricostruzione della fattispecie dannosa si basa, più in particolare,	
	proprio sul collegamento normativo dell’art. 2043 c.c. (oltre che, in ambito	
	strettamente pubblicistico, di una delle norme-clausole generali che nel	
	sistema della responsabilità amministrativa consentono l’attivazione della	
	pretesa risarcitoria - art. 52 del T.U. Corte dei conti, art. 18 del T.U. n. 3/57,	
	etc.) con le disposizioni contenute nella Carta costituzionale che tutelano la	
	personalità, l’immagine e il prestigio della Pubblica Amministrazione (artt.	
	2, 42, 53, e, soprattutto, art.97, che eleva a rango costituzionale il valore	
	dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa e,	
	conseguentemente, del prestigio e dell’immagine della Pubblica	
	Amministrazione). In altri termini, il danno all’immagine è un “danno	
	pubblico” in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde,	
	con la condotta illecita dei soggetti ad essa vincolati da un rapporto di	
	19	

	servizio, credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno della propria	
	organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici	
	posti in essere da chi opera per suo conto, siano un connotato usuale	
	dell'azione dell'amministrazione.	
	Il perfezionamento del danno all'immagine, nella sua configurazione	
	di danno c.d. esistenziale, non necessita di una <i>deminutio patrimonii</i> e rileva,	
	dunque, immediatamente a seguito dell'intervenuto compimento di	
	specifiche condotte illecite, idonee a determinare concretamente il	
	pregiudizio del bene tutelato; in altri termini, ai fini della configurabilità di	
	tale voce di danno, è sufficiente la sussistenza di un fatto intrinsecamente	
	dannoso, in quanto contrastante con interessi primari protetti in via diretta ed	
	immediata dall'ordinamento giuridico.	
	Sul versante dell'onere della prova non è pertanto necessario	
	dimostrare in concreto di aver sostenuto spese per il ripristino dell'immagine	
	lesa, risultando sufficiente la dimostrazione delle condotte lesive.	
	La giurisprudenza contabile ha avuto invero modo di ricondurre il	
	danno rappresentato dalla violazione della personalità pubblica	
	dell'amministrazione, costituzionalmente connotata da efficienza ed	
	imparzialità, nell'alveo dell'art. 2059 c.c., oggetto di una interpretazione	
	costituzionalmente orientata, tesa a ricomprendere, nell'astratta previsione	
	della norma, ogni danno derivante da lesione di valori inerenti alla persona,	
	comprendendo tra essi il danno non patrimoniale (spesso definito in dottrina	
	ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di interessi di	
	rango costituzionale inerenti alla persona stessa (Corte dei Conti, Sez. I°	
	App., n. 231/08; id., n. 94/07; id., Sez. Lombardia, n. 34/08 e n.529/08); con	
	20	

dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale... ”.

Si precisa che l'art.7 della Legge n.97/2001 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. g), dell'allegato III al D.Lgs. n. 174/2016, a decorrere dal 7 ottobre 2016 e che il richiamo normativo previsto dall'art.17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 deve essere oggi riferito (giusta applicazione del comma 2 del medesimo art. 4, secondo cui *“Quando disposizioni vigenti richiamano le disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato D.Lgs. n. 174/2016”*) all'art. 51, comma 7, D.Lgs. n.174/2016, a mente del quale *“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”* (cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. Lombardia, n.23/2022; id., Sez. Veneto, n.75/2017; id. n. 26/2019; id., Sez. I° App., n.489/2021; id., n. 90/2019; id., n. 96/2018; id.,

	Sez. Lombardia n. 113/2017; id., n. 201/2016; id., App. Sicilia n. 200/2016;	
	id., Sez. Piemonte, n. 14/2018; id., Sez. Friuli V.G., n. 22/2017; id., Sez.	
	Liguria, n.204/2019).	
	La vicenda illecita si è collocata temporalmente nel contesto	
	temporale 2014 - 2015, con la conseguenza che la quantificazione del danno	
	erariale deve essere fondata sulla previsione dell'art.1, comma 1 sexies,	
	Legge n.20/1994 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 62, Legge 6	
	novembre 2012, n. 190) - a mente del quale <i>“Nel giudizio di responsabilità,</i>	
	<i>l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante</i>	
	<i>dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione</i>	
	<i>accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova</i>	
	<i>contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di</i>	
	<i>altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.</i>	
	Nel caso di specie, il pregiudizio all'immagine subito	
	dell'amministrazione sanitaria è stato indubbiamente rilevante.	
	Si osserva quanto segue.	
	1) In primo luogo deve rilevarsi che la natura del comportamento delittuoso	
	posto in essere dai convenuti ha denotato un evidente sprezzo dei doveri di	
	lealtà e fedeltà che per primi informano lo <i>status</i> del pubblico dipendente e	
	che, come tali, hanno una forza lesiva dell'immagine dell'amministrazione	
	sia all'interno di essa - nei confronti in particolare di chi agisce in suo nome	
	e nel suo interesse rispettando i principi e le norme di comportamento - sia	
	all'esterno di essa, estrinsecandosi la lesione in una perdita di credibilità e	
	affidabilità dell'amministrazione al cospetto dei cittadini, i quali sono indotti	
	a ritenere che tali comportamenti siano da ascrivere ad una prassi diffusa ed	
	23	

	usuale.	
	2) In secondo luogo, deve essere valutata l'importanza del ruolo di Assistenti della Polizia di Stato rivestito dai convenuti. Circostanza questa particolarmente significativa in ordine alle potenzialità lesive del prestigio e dell'onore dell'amministrazione in caso di consumazione di reati da parte dei soggetti chiamati ad assicurare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, la cui condotta deve essere ed apparire, nell'interesse generale, specchiata e immune da censure.	
	3) In terzo luogo, deve essere valutata la natura dei reati commessi, in particolare la corruzione, nella dimensione più grave c.d. propria, da ritenere gravissimo ed assolutamente inconciliabile con lo <i>status</i> rivestito.	
	4) Infine, rileva il clamore mediatico suscitato dalla vicenda, di cui risulta, in particolare, essere stato dato ampio spazio dai mezzi di comunicazione, come comprovato dai riscontri agli atti del fascicolo processuale.	
	1.4. Il pregiudizio erariale all'immagine dell'amministrazione statale è stato quantificato dalla Procura Regionale in funzione delle utilità che risulterebbero percepite dai convenuti nel contesto in cui si sono dispiegate le condotte illecite (euro 45.000,00, corrispondenti ad un numero pari a 15 pratiche per un profitto di euro 3000,00 ciascuna). Il Collegio ritiene che sulla base delle allegazioni processuali, l'intervenuta percezione di dette utilità non risulti inequivocabilmente dimostrata, atteso che a fronte della concreta possibilità rappresentata di dare corso all'espletamento di tale attività, risulta comprovato in sede penale l'intervenuto perfezionamento di un numero di pratiche decisamente inferiore.	
	In considerazione della complessiva analisi della vicenda illecita, la	
	24	

	decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna nei confronti del Sig. MELE Luca (10.11.2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.	
	La somma risarcitoria di euro 923,20 sarà rivalutata con decorrenza dall'ultimo episodio illecito (26.6.2015) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.	
	3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,	
	Condanna	
	I convenuti MELE Luca e MECCA Stefano, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno – Polizia di Stato, della somma di euro 45.000,00, con addebito solidale.	
	La predetta somma, rivalutata con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna nei confronti del Sig. MELE Luca (10.11.2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.	
	Condanna	
	Il convenuto MECCA Stefano, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in	
	26	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]